

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'A.S. 1143
Art. 51 <i>(Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale)</i>	Art. 51 <i>(idem)</i>
Commi da 1 a 3- <i>quater Omissis</i>	Commi da 1 a 3- <i>quater Omissis</i>
	<i>[Art. 17, co. 1, lett. a)]</i>
3- <i>quinqies</i> . Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414- <i>bis</i> , 600- <i>bis</i> , 600- <i>ter</i> , 600- <i>quater</i> , 600- <i>quater</i> .1, 600- <i>quinqies</i> , 609- <i>undecies</i> , 615- <i>ter</i> , 615- <i>quater</i> , 615-<i>quinqies</i> , 617- <i>bis</i> , 617- <i>ter</i> , 617- <i>quater</i> , 617- <i>quinqies</i> , 617- <i>sexies</i> , 635- <i>bis</i> , 635- <i>ter</i> , 635- <i>quater</i> , 640- <i>ter</i> e 640- <i>quinqies</i> del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.	3- <i>quinqies</i> . Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414- <i>bis</i> , 600- <i>bis</i> , 600- <i>ter</i> , 600- <i>quater</i> , 600- <i>quater</i> .1, 600- <i>quinqies</i> , 609- <i>undecies</i> , 615- <i>ter</i> , 615- <i>quater</i> , 617- <i>bis</i> , 617- <i>ter</i> , 617- <i>quater</i> , 617- <i>quinqies</i> , 617- <i>sexies</i> , 635- <i>bis</i> , 635- <i>ter</i> , 635- <i>quater</i> , 635-<i>quater</i>.1 , 635-<i>quinqies</i> , 640- <i>ter</i> e 640- <i>quinqies</i> del codice penale, o per il delitto di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 , le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
Art. 406 <i>(Proroga dei termini)</i>	Art. 406 <i>(idem)</i>
Commi 1 e 2 <i>Omissis</i>	Commi 1 e 2 <i>Omissis</i>
Commi 2- <i>bis</i> e 2- <i>ter</i> <i>Abrogati</i>	Commi 2- <i>bis</i> e 2- <i>ter</i> <i>Abrogati</i>
3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua	<i>Identico</i>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'A.S. 1143
presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.	
4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.	<i>Identico</i>
5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 17, co. 1, lett. b)]</i>
<i>5-bis.</i> Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3- <i>bis</i> e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-bis . In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.	<i>5-bis.</i> Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3- <i>bis</i> e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4), 7-bis) e 7-ter) . In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.
Commi da 6 a 8 <i>Omissis</i>	Commi da 6 a 8 <i>Omissis</i>
Art. 407 <i>(Termine di durata massima delle indagini preliminari)</i>	Art. 407 <i>(idem)</i>
1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini	<i>Identico</i>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'A.S. 1143
preliminari non può comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una contravvenzione, un anno.	
<p>2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:</p> <p>a) i delitti appresso indicati:</p> <p>1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-<i>bis</i> e 422 del codice penale, 291-<i>ter</i>, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-<i>quater</i>, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;</p> <p>2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;</p> <p>3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-<i>bis</i> del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;</p> <p>4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;</p> <p>5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine</p>	

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'A.S. 1143
nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;	
<p>6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;</p> <p>7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;</p> <p>7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dagli articoli 12, comma 3, e 12-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;</p>	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 17, co. 1, lett. c)]</i>
	<p>7-ter) delitti previsti dagli articoli 615-ter, 615-quater, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1 e 635-quinquies del codice penale, quando il fatto è commesso in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o</p>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'A.S. 1143
	alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.
<p>b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;</p> <p>c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;</p> <p>d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371.</p>	<i>Identiche</i>
<p>3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-<i>bis</i>, non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.</p>	<i>Identico</i>
<i>3-bis Abrogato</i>	